

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1213 DELLA COMMISSIONE**

del 21 agosto 2020

relativo alle misure fitosanitarie per l'introduzione nell'Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019

(GU L 275 del 24.8.2020, pag. 5)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1362 della Commissione del 30 settembre 2020	L 317	5	1.10.2020
► <u>M2</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/419 della Commissione del 9 marzo 2021	L 83	6	10.3.2021
► <u>M3</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1936 della Commissione del 9 novembre 2021	L 396	27	10.11.2021
► <u>M4</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/490 della Commissione del 25 marzo 2022	L 100	10	28.3.2022
► <u>M5</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1942 della Commissione del 13 ottobre 2022	L 268	16	14.10.2022
► <u>M6</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/446 della Commissione del 27 febbraio 2023	L 65	11	2.3.2023
► <u>M7</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1203 della Commissione del 21 giugno 2023	L 159	65	22.6.2023
► <u>M8</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1511 della Commissione del 20 luglio 2023	L 184	25	21.7.2023
► <u>M9</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1535 della Commissione del 24 luglio 2023	L 187	1	26.7.2023
► <u>M10</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2458 della Commissione del 31 ottobre 2023	L 2458	1	3.11.2023
► <u>M11</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2743 della Commissione dell'8 dicembre 2023	L 2743	1	11.12.2023



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1213 DELLA
COMMISSIONE**

del 21 agosto 2020

**relativo alle misure fitosanitarie per l'introduzione nell'Unione di
alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati
rimossi dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019**

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce misure fitosanitarie per l'introduzione nell'Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da paesi terzi, che sono stati rimossi dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione.

Articolo 2

**Misure per l'introduzione nell'Unione di alcune piante, alcuni
prodotti vegetali e altri oggetti originari di paesi terzi**

Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti, originari dei rispettivi paesi terzi di origine, come elencati nell'allegato, possono essere introdotti nel territorio dell'Unione solo se risultano conformi alle corrispondenti misure ivi stabilite.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼ M2

ALLEGATO

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti originari di paesi terzi e delle corrispondenti misure per l'introduzione nel territorio dell'Unione, come disposto all'articolo 2

▼ M9

Piante, prodotti vegetali o altri oggetti	Codice NC	Paesi terzi di origine	Misure
<p>— piante da impianto di massimo quindici anni appartenenti alla specie <i>Acer campestre</i>, con un diametro massimo di 88 mm alla base del fusto;</p> <p>— piante da impianto di massimo sette anni appartenenti alla specie <i>Acer palmatum</i>, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto;</p> <p>— piante da impianto di massimo sette anni appartenenti alla specie <i>Acer platanoides</i>, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto; e</p> <p>— piante da impianto di massimo sette anni appartenenti alla specie <i>Acer pseudoplatanus</i>, con un diametro massimo di 88 mm alla base del fusto.</p>	<p>ex 0602 90 4-1, ex 0602 90 4-5, ex 0602 90 46 ed ex 0602 90 48</p>	<p>Regno Unito</p>	<p>a) Dichiarazione ufficiale che:</p> <p>i) le piante sono indenni da <i>Coniella castaneicola</i>, <i>Eulecanium excrescens</i> e <i>Takahashia japonica</i>;</p> <p>ii) il sito di produzione è risultato indenne da <i>Coniella castaneicola</i>, <i>Eulecanium excrescens</i> e <i>Takahashia japonica</i> nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo;</p> <p>iii) è stato istituito un sistema atto ad assicurare che gli attrezzi e le macchine siano puliti per liberarli da terra e frammenti di piante e siano disinfettati in modo da garantire l'assenza di <i>Coniella castaneicola</i> prima della loro introduzione in ciascun sito di produzione; e</p> <p>iv) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Eulecanium excrescens</i> e <i>Takahashia japonica</i>, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %, e a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Coniella castaneicola</i>, compresi campionamento casuale e prove sulle piante;</p> <p>b) sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <p>i) la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione»; e</p> <p>ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.</p>

▼ **M2**

Piante, prodotti vegetali o altri oggetti	Codice NC	Paesi terzi di origine	Misure
Piante da impianto, di uno-tre anni, innestate, anche a gemma, prive di foglie, a radice nuda, in riposo vegetativo di <i>Acer japonicum</i> Thunberg, <i>Acer palmatum</i> Thunberg e <i>Acer shirasawanum</i> Koidzumi	ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50	Nuova Zelanda	<p>a) Dichiarazione ufficiale che:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) le piante sono indenni da <i>Eotetranychus sexmaculatus</i>; ii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione che, unitamente ai siti di produzione che ne fanno parte, è registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine; iii) il sito di produzione è risultato indenne da <i>Eotetranychus sexmaculatus</i> nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall'inizio del ciclo di produzione completo; in caso di sospetto della presenza di <i>Eotetranychus sexmaculatus</i> nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei per garantire l'assenza di tale organismo nocivo; è stata stabilita una zona circostante di 100 m, oggetto di indagini specifiche effettuate in momenti opportuni per rilevare la presenza di <i>Eotetranychus sexmaculatus</i>, e qualora tale organismo nocivo sia stato rilevato sulle piante ospiti, tali piante sono state immediatamente estirpate e distrutte; iv) è stato istituito un sistema atto ad assicurare che gli attrezzi e le macchine siano puliti per liberarli da terra e frammenti di piante e siano disinfettati in modo da garantire l'assenza di <i>Eotetranychus sexmaculatus</i> prima della loro introduzione in ciascun sito di produzione; v) al momento del raccolto, le piante sono state pulite e potate e sono state sottoposte a un'ispezione fitosanitaria ufficiale, consistente almeno in un esame visivo dettagliato, in particolare dei fusti e dei rami, per confermare l'assenza di <i>Eotetranychus sexmaculatus</i>; vi) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Eotetranychus sexmaculatus</i>, in particolare nei fusti e nei rami, e le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione erano tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %. <p>b) Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <ul style="list-style-type: none"> i) la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del ► M3 regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione ◀»; ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.

▼ M2

Piante, prodotti vegetali o altri oggetti	Codice NC	Paesi terzi di origine	Misure
<p>Piante da impianto, di uno-tre anni, innestate, anche a gemma, prive di foglie, a radice nuda, in riposo vegetativo di <i>Acer japonicum</i> Thunberg, <i>Acer palmatum</i> Thunberg e <i>Acer shirasawanum</i> Koidzumi</p>	<p>ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50</p>	<p>Nuova Zelanda</p>	<p>a) Dichiarazione ufficiale che:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) le piante sono indenni da <i>Oeomona hirta</i> e <i>Platypus apicalis</i>; ii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione che, unitamente ai siti di produzione che ne fanno parte, è registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine; iii) il sito di produzione è risultato indenne da <i>Oeomona hirta</i> e <i>Platypus apicalis</i> nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall'inizio del ciclo di produzione completo; in caso di sospetto della presenza di <i>Oeomona hirta</i> o <i>Platypus apicalis</i> nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei per garantire l'assenza di tali organismi nocivi; iv) al momento del raccolto, le piante sono state pulite e sottoposte a un'ispezione ufficiale per confermare l'assenza di <i>Oeomona hirta</i> e <i>Platypus apicalis</i>; v) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Oeomona hirta</i> e <i>Platypus apicalis</i> e le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione erano tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %. <p>b) Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <ul style="list-style-type: none"> i) la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del ► M3 regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione ◀»; ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.
<p>Piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di <i>Albizia julibrissin</i> Durazzini</p>	<p>ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48</p>	<p>Israele</p>	<p>a) Dichiarazione ufficiale che:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) le piante sono indenni da <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> e <i>Fusarium euwallaceae</i>; ii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine. Tale registrazione comprendeva i rispettivi siti di produzione all'interno del luogo di produzione; iii) le piante soddisfano una delle seguenti prescrizioni: <ul style="list-style-type: none"> 1) hanno un diametro inferiore a 2 cm alla base del fusto; o

▼ M2

Piante, prodotti vegetali o altri oggetti	Codice NC	Paesi terzi di origine	Misure
			<p>2) sono state coltivate in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione di <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> almeno durante i sei mesi precedenti l'esportazione, che è soggetto a ispezioni ufficiali in periodi opportuni ed è risultato indenne dall'organismo nocivo; tale indennità è confermata almeno con l'utilizzo di trappole, controllate almeno ogni quattro settimane, anche immediatamente prima dello spostamento;</p> <p>o</p> <p>3) sono state coltivate in un sito di produzione che è stato ritenuto indenne da <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> e <i>Fusarium euwallaceae</i> dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo; tale indennità è stata confermata, per <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i>, almeno con l'utilizzo di trappole, nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate almeno ogni quattro settimane; in caso di sospetto della presenza di uno dei due organismi nocivi nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei contro tali organismi nocivi per garantirne l'assenza; per <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> e <i>Fusarium euwallaceae</i> è stabilita una zona circostante di 1 km, monitorata in momenti opportuni, e qualora si rilevi la presenza di uno dei due organismi nocivi sulle piante ospiti, tali piante devono essere immediatamente estirpate e distrutte;</p> <p>iv) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante con un diametro uguale o superiore a 2 cm alla base del fusto sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale, compreso un campionamento distruttivo, per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, in particolare nei fusti e nelle foglie. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione devono essere tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %.</p> <p>b) Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <p>i) la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione»;</p> <p>ii) l'indicazione relativa a:</p> <ul style="list-style-type: none"> — quale prescrizione di cui alla lettera a), punto iii), della presente voce è stata soddisfatta, e — il/i sito/i di produzione registrato/i.

▼ M2

Piante, prodotti vegetali o altri oggetti	Codice NC	Paesi terzi di origine	Misure
Piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di <i>Albizia julibrissin</i> Durazzini	ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48	Israele	<p>a) Dichiarazione ufficiale che:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) le piante sono indenni da <i>Aonidiella orientalis</i>; ii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine. Tale registrazione comprendeva i rispettivi siti di produzione all'interno del luogo di produzione. Tale luogo di produzione rispettava inoltre una delle prescrizioni che seguono: <ul style="list-style-type: none"> 1) le piante sono state coltivate in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione di <i>Aonidiella orientalis</i> almeno durante i sei mesi precedenti l'esportazione, che è soggetto a ispezioni ufficiali ogni tre settimane ed è risultato indenne dall'organismo nocivo, anche immediatamente prima dello spostamento; <li style="text-align: center;">o 2) nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate ogni tre settimane, il sito di produzione è stato ritenuto indenne da <i>Aonidiella orientalis</i> dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo; in caso di sospetto della presenza dell'organismo nocivo nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei contro tale organismo nocivo per garantirne l'assenza; per <i>Aonidiella orientalis</i> è stabilita una zona circostante di 100 m, monitorata in momenti opportuni, e qualora si rilevi la presenza dell'organismo nocivo sulle piante, tali piante devono essere immediatamente estirpate e distrutte; iii) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Aonidiella orientalis</i>, in particolare nel fusto e nelle foglie. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione devono essere tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %. <p>b) Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <ul style="list-style-type: none"> i) la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione»;

▼ M2

Piante, prodotti vegetali o altri oggetti	Codice NC	Paesi terzi di origine	Misure
			ii) l'indicazione relativa a: <ul style="list-style-type: none"> — quale prescrizione di cui alla lettera a), punto ii), della presente voce è stata soddisfatta, e — il/i sito/i di produzione registrato/i.

▼ M10

<p><i>Fagus sylvatica</i>, piante da impianto di massimo quindici anni, con un diametro massimo di 80 mm alla base del fusto.</p>	<p>ex 0602 10 90 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46</p>	<p>Regno Unito</p>	<p>a) Dichiarazione ufficiale che:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) le piante sono indenni da <i>Phytophthora kernoviae</i>; ii) il sito di produzione è risultato indenne da <i>Phytophthora kernoviae</i> nel corso delle ispezioni ufficiali, comprese prove di laboratorio in seguito ad eventuali sintomi sospetti, effettuate in periodi opportuni dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo; iii) è stato istituito un sistema atto ad assicurare che gli attrezzi e le macchine siano puliti per liberarli da terra e frammenti di piante e siano disinfettati in modo da garantire l'assenza di <i>Phytophthora kernoviae</i> prima della loro introduzione in ciascun sito di produzione; e iv) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Phytophthora kernoviae</i>, comprese prove di laboratorio in seguito ad eventuali sintomi sospetti; <p>b) sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione»; e ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

▼ M3

Piante, prodotti vegetali o altri oggetti	Codice NC	Paesi terzi di origine	Misure
<p>Piante da impianto di un anno a radice nuda, senza foglie, in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2 cm alla base del fusto, e talee radicate di un anno, senza foglie, di piante da impianto, con substrato colturale e con un diametro massimo di 1 cm alla base del fusto, di <i>Ficus carica</i> L.</p>	<p>ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70</p>	<p>Israele</p>	<p>a) Dichiarazione ufficiale che:</p> <p>i) le piante sono indenni da <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Colletotrichum siamense</i>, <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i>, <i>Hypothenemus lepreuri</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Neocosmospora euwallaceae</i>, <i>Neoscytalidium dimidiatum</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Oligonychus mangiferus</i>, <i>Phenacoccus solenopsis</i>, <i>Plicosepalus acaciae</i>, <i>Retithrips syriacus</i>, <i>Russellaspis pustulans</i>, <i>Scirtothrips dorsalis</i> e <i>Spodoptera frugiperda</i>;</p> <p>ii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione che, unitamente ai siti di produzione che ne fanno parte, è registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine;</p> <p>iii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito soggetto a protezione fisica volta a impedire l'introduzione di <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Oligonychus mangiferus</i>, <i>Phenacoccus solenopsis</i>, <i>Retithrips syriacus</i> e <i>Russellaspis pustulans</i>, che è stato sottoposto a ispezioni ufficiali ogni 45 giorni ed è stato ritenuto indenne da tutti gli organismi nocivi elencati al punto i); in caso di sospetto della presenza nel sito di produzione di uno qualsiasi degli organismi nocivi elencati al punto i), sono stati applicati trattamenti idonei per garantire l'assenza degli organismi nocivi; e</p> <p>iv) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Oligonychus mangiferus</i>, <i>Phenacoccus solenopsis</i>, <i>Plicosepalus acaciae</i>, <i>Retithrips syriacus</i> e <i>Russellaspis pustulans</i>, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %, e a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Colletotrichum siamense</i> e <i>Neoscytalidium dimidiatum</i>, comprese campionatura e prove casuali sulle piante;</p> <p>b) sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <p>i) la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione»;</p> <p>ii) l'indicazione relativa al sito/ai siti di produzione registrato/i.</p>

▼ M2

Piante, prodotti vegetali o altri oggetti	Codice NC	Paesi terzi di origine	Misure
▼ <u>M5</u> Talee senza radici di piante da impianto di <i>Jasminum polyanthum</i> Franchet	ex 0602 10 90	Israele	<p>a) Dichiarazione ufficiale che:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) le piante sono indenni da <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i> e <i>Colletotrichum siamense</i>; ii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione che, unitamente ai siti di produzione che ne fanno parte, è registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine; iii) le piante sono state coltivate in un sito soggetto a protezione fisica volta a impedire l'introduzione di <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i> e <i>Pulvinaria psidii</i>; iv) il sito di produzione è stato sottoposto a ispezioni ufficiali per rilevare la presenza di <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i> e <i>Colletotrichum siamense</i> ogni tre settimane ed è stato ritenuto indenne da tali organismi nocivi; v) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i> e <i>Pulvinaria psidii</i>, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %, e a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Colletotrichum siamense</i>, comprese prove sulle piante sintomatiche; <p>b) sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <ul style="list-style-type: none"> i) la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione»; e ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.
Talee senza radici di piante da impianto di <i>Jasminum polyanthum</i> Franchet	ex 0602 10 90	Uganda	<p>a) Dichiarazione ufficiale che:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) le piante sono indenni da <i>Coccus viridis</i>, <i>Pulvinaria psidii</i> e <i>Selenaspidus articulatus</i>; ii) le piante sono state coltivate in un sito soggetto a protezione fisica volta a impedire l'introduzione di <i>Coccus viridis</i>, <i>Pulvinaria psidii</i> e <i>Selenaspidus articulatus</i>; iii) il sito di produzione è stato sottoposto a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Coccus viridis</i>, <i>Pulvinaria psidii</i> e <i>Selenaspidus articulatus</i> almeno una volta al mese ed è stato ritenuto indenne da tali organismi nocivi; iv) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Coccus viridis</i>, <i>Pulvinaria psidii</i> e <i>Selenaspidus articulatus</i>, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %;

▼ M5

Piante, prodotti vegetali o altri oggetti	Codice NC	Paesi terzi di origine	Misure
			b) sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», i) la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione»; e ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.

▼ M4

Piante da impianto, fino a due anni, a radice nuda, prive di foglie, con un diametro massimo di 2 cm alla base del fusto, di <i>Juglans regia</i> L.	ex 0602 20 20	Turchia	a) Dichiarazione ufficiale che: i) le piante sono indenni da <i>Euzophera semifuneralis</i> , <i>Garella musculana</i> e <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i> ; ii) il sito di produzione è risultato indenne da <i>Euzophera semifuneralis</i> , <i>Garella musculana</i> e <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i> nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall'inizio del ciclo di produzione completo; iii) è stato istituito un sistema atto ad assicurare che gli attrezzi per l'innesto e la potatura siano disinfettati in modo da garantire l'assenza di <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i> prima della loro introduzione in ciascun sito di produzione, e che le piante innestate o potate siano state sottoposte a un trattamento idoneo per impedire l'ingresso di <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i> attraverso le incisioni; e iv) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Euzophera semifuneralis</i> e <i>Garella musculana</i> , in particolare nei fusti e nei rami delle piante, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %, e a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i> , comprese campionamento casuale e prove sulle piante; b) sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», i) la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213»; ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

▼ M2

Piante, prodotti vegetali o altri oggetti	Codice NC	Paesi terzi di origine	Misure
-------------------------------------------	-----------	------------------------	--------

▼ M6

Piante da impianto di <i>Ligustrum delavayanum</i> e <i>Ligustrum japonicum</i> di massimo 20 anni, in substrato colturale e con un diametro massimo di 18 cm alla base del fusto.	ex 0602 10 90	Regno Unito	<p>a) Dichiarazione ufficiale che:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) le piante sono indenni da <i>Diaprepes abbreviatus</i>; ii) il sito di produzione è risultato indenne da <i>Diaprepes abbreviatus</i> nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo; e iii) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Diaprepes abbreviatus</i>, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %; <p>b) sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <ul style="list-style-type: none"> i) la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione»; e ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

▼ M8

<p><i>Malus sylvestris</i>,</p> <p>piante da impianto di massimo sette anni, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto</p>	<p>ex 0602 10 90</p> <p>ex 0602 20 20</p> <p>ex 0602 20 80</p>	Regno Unito	<p>a) Dichiarazione ufficiale che:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) le piante sono indenni da <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Eulecanium excrescens</i> e <i>Takahashia japonica</i>; ii) il sito di produzione è risultato indenne da <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Eulecanium excrescens</i> e <i>Takahashia japonica</i> nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo; iii) è stato istituito un sistema atto ad assicurare che gli attrezzi e le macchine siano puliti per liberarli da terra e frammenti di piante e siano disinfettati in modo da garantire l'assenza di <i>Colletotrichum aenigma</i> prima della loro introduzione in ciascun sito di produzione; e iv) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Eulecanium excrescens</i> e <i>Takahashia japonica</i>, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %, e a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Colletotrichum aenigma</i>, compresi campionamento casuale e prove sulle piante;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

▼ M8

Piante, prodotti vegetali o altri oggetti	Codice NC	Paesi terzi di origine	Misure
			<p>b) sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <p>i) la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione»; e</p> <p>ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.</p>

▼ M7

<p><i>Malus domestica</i>:</p> <p>— talee di massimo un anno; e</p> <p>— piante da impianto di massimo sette anni.</p>	<p>ex 0602 10 90</p> <p>ex 0602 20 20</p> <p>ex 0602 20 80</p>	Regno Unito	<p>a) Dichiarazione ufficiale che:</p> <p>i) le piante sono indenni da <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Eulecanium excrescens</i> e <i>Takahashia japonica</i>;</p> <p>ii) il sito di produzione è risultato indenne da <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Eulecanium excrescens</i> e <i>Takahashia japonica</i> nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo;</p> <p>iii) è stato istituito un sistema atto ad assicurare che gli attrezzi e le macchine siano puliti per liberarli da terra e frammenti di piante e siano disinfettati in modo da garantire l'assenza di <i>Colletotrichum aenigma</i> prima della loro introduzione in ciascun sito di produzione; e</p> <p>iv) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Eulecanium excrescens</i> e <i>Takahashia japonica</i>, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %, e a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Colletotrichum aenigma</i>, compresi campionamento casuale e prove sulle piante;</p> <p>b) sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <p>i) la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione»; e</p> <p>ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

▼ M2

Piante, prodotti vegetali o altri oggetti	Codice NC	Paesi terzi di origine	Misure
▼ <u>M4</u> Piante da impianto, fino a quattro anni, di <i>Nerium oleander L.</i>	ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91	Turchia	<p>a) Dichiarazione ufficiale che:</p> <p>i) le piante sono indenni da <i>Phenacoccus solenopsis</i>;</p> <p>ii) il sito di produzione è risultato indenne da <i>Phenacoccus solenopsis</i> nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall'inizio del ciclo di produzione delle piante; e</p> <p>iii) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Phenacoccus solenopsis</i>, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %;</p> <p>b) sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <p>i) la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213»;</p> <p>ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.</p>
▼ <u>M3</u> Piante da impianto innestate, con radici e foglie, con substrato colturale e con un diametro massimo di 1 cm alla base del fusto, di <i>Persea americana</i> Mill.	ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50	Israele	<p>a) Dichiarazione ufficiale che:</p> <p>i) le piante sono indenni da <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Aulacaspis tubercularis</i>, <i>Avocado sunblotch viroid</i>, <i>Bemisia tabaci</i>, <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Colletotrichum alienum</i>, <i>Colletotrichum fructicola</i>, <i>Colletotrichum perseae</i>, <i>Colletotrichum siamense</i>, <i>Colletotrichum theobromicola</i>, <i>Euvallacea fornicatus sensu lato</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Neocosmospora euwallaceae</i>, <i>Neoscytalidium dimidiatum</i>, <i>Nipaeococcus viridis</i>, <i>Oligonychus perseae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Penthimiola bella</i>, <i>Pseudococcus cryptus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i>, <i>Retithrips syriacus</i>, <i>Scirtothrips dorsalis</i> e <i>Tetraleurodes perseae</i>;</p> <p>ii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione che, unitamente ai siti di produzione che ne fanno parte, è registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine;</p>

▼ M3

Piante, prodotti vegetali o altri oggetti	Codice NC	Paesi terzi di origine	Misure
			<p>iii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito soggetto a protezione fisica volta a impedire l'introduzione di <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Aulacaspis tubercularis</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Oligonychus perseae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Penthimiola bella</i>, <i>Pseudococcus cryptus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i>, <i>Retithrips syriacus</i> e <i>Tetraleurodes perseae</i>, che è stato sottoposto a ispezioni ufficiali ogni 45 giorni ed è stato ritenuto indenne da tutti gli organismi nocivi elencati al punto i); in caso di sospetto della presenza nel sito di produzione di uno qualsiasi degli organismi nocivi elencati al punto i), sono stati applicati trattamenti idonei per garantire l'assenza degli organismi nocivi; e</p> <p>iv) <i>immediatamente</i> prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Aulacaspis tubercularis</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Oligonychus perseae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Penthimiola bella</i>, <i>Pseudococcus cryptus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i>, <i>Retithrips syriacus</i> e <i>Tetraleurodes perseae</i>, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %, e a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Avocado sunblotch viroid</i>, <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Colletotrichum alienum</i>, <i>Colletotrichum fructicola</i>, <i>Colletotrichum perseae</i>, <i>Colletotrichum siamense</i>, <i>Colletotrichum theobromicola</i>, <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i> e <i>Neoscytalidium dimidiatum</i>, comprese campionatura e prove casuali sulle piante;</p> <p>b) sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <p>i) la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione»;</p> <p>ii) l'indicazione relativa al sito/ai siti di produzione registrato/i.</p>
Talee senza radici di piante da impianto di <i>Persea americana</i> Mill., con un diametro massimo di 2 cm	ex 0602 10 90	Israele	<p>a) Dichiarazione ufficiale che:</p> <p>i) le piante sono indenni da <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Aulacaspis tubercularis</i>, <i>Avocado sunblotch viroid</i>, <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Colletotrichum alienum</i>, <i>Colletotrichum fructicola</i>, <i>Colletotrichum perseae</i>, <i>Colletotrichum siamense</i>, <i>Colletotrichum theobromicola</i>, <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Neocosmospora euwallaceae</i>, <i>Neoscytalidium dimidiatum</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Oligonychus perseae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Pseudococcus cryptus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i>, <i>Retithrips syriacus</i> e <i>Scirtothrips dorsalis</i>;</p>

▼ **M3**

Piante, prodotti vegetali o altri oggetti	Codice NC	Paesi terzi di origine	Misure
			<p>ii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione che, unitamente ai siti di produzione che ne fanno parte, è registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine;</p> <p>iii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito soggetto a protezione fisica volta a impedire l'introduzione di <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Aulacaspis tubercularis</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Oligonychus perseae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Pseudococcus cryptus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i> e <i>Retithrips syriacus</i>, che è stato sottoposto a ispezioni ufficiali ogni 45 giorni ed è stato ritenuto indenne da tutti gli organismi nocivi elencati al punto i); in caso di sospetto della presenza nel sito di produzione di uno qualsiasi degli organismi nocivi elencati al punto i), sono stati applicati trattamenti idonei per garantire l'assenza degli organismi nocivi; e</p> <p>iv) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Aonidiella orientalis</i>, <i>Aulacaspis tubercularis</i>, <i>Icerya aegyptiaca</i>, <i>Maconellicoccus hirsutus</i>, <i>Milviscutulus mangiferae</i>, <i>Nipaecoccus viridis</i>, <i>Oligonychus perseae</i>, <i>Paracoccus marginatus</i>, <i>Pseudococcus cryptus</i>, <i>Pulvinaria psidii</i> e <i>Retithrips syriacus</i>, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %, e a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Avocado sunblotch viroid</i>, <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Colletotrichum alienum</i>, <i>Colletotrichum fructicola</i>, <i>Colletotrichum perseae</i>, <i>Colletotrichum siamense</i>, <i>Colletotrichum theobromicola</i>, <i>Lasiodiplodia pseudotheobromae</i> e <i>Neoscytalidium dimidiatum</i>, comprese campionatura e prove casuali sulle piante;</p> <p>b) sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <p>i) la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione»;</p> <p>ii) l'indicazione relativa al sito/ai siti di produzione registrato/i..</p>
▼ M11 Piante da impianto di massimo quindici anni, con un diametro massimo di 80 mm alla base del fusto, di <i>Quercus petraea</i> e <i>Quercus robur</i>	ex 0602 10 90 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46	Regno Unito	<p>a) Dichiarazione ufficiale che:</p> <p>i) le piante sono indenni da <i>Coniella castaneicola</i> e <i>Phytophthora kernoviae</i>;</p> <p>ii) il sito di produzione è risultato indenne da <i>Coniella castaneicola</i> e <i>Phytophthora kernoviae</i> nel corso delle ispezioni ufficiali, comprese prove di laboratorio in seguito ad eventuali sintomi sospetti di <i>Phytophthora kernoviae</i>, effettuate in periodi opportuni dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo;</p>

▼ M11

Piante, prodotti vegetali o altri oggetti	Codice NC	Paesi terzi di origine	Misure
			<p>iii) è stato istituito un sistema atto ad assicurare che gli attrezzi e le macchine siano puliti per liberarli da terra e frammenti di piante e siano disinfettati in modo da garantire l'assenza di <i>Coniella castaneicola</i> e <i>Phytophthora kernoviae</i> prima della loro introduzione in ciascun sito di produzione; e</p> <p>iv) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Coniella castaneicola</i> e <i>Phytophthora kernoviae</i>, compresi campionamento casuale e prove per <i>Coniella castaneicola</i>, e prove di laboratorio in seguito ad eventuali sintomi sospetti di <i>Phytophthora kernoviae</i>;</p> <p>b) sui certificati fitosanitari per tali piante figurano, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»:</p> <p>i) la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione»; e</p> <p>ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.</p>

▼ M2

Piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48	Israele	<p>a) Dichiarazione ufficiale che:</p> <p>i) le piante sono indenni da <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> e <i>Fusarium euwallaceae</i>;</p> <p>ii) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine. Tale registrazione comprendeva i rispettivi siti di produzione all'interno del luogo di produzione;</p> <p>iii) le piante soddisfano una delle seguenti prescrizioni:</p> <p>1) hanno un diametro inferiore a 2 cm alla base del fusto;</p> <p style="padding-left: 40px;">o</p> <p>2) sono state coltivate in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione di <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> almeno durante i sei mesi precedenti l'esportazione, che è soggetto a ispezioni ufficiali in periodi opportuni ed è risultato indenne dall'organismo nocivo; tale indennità è confermata almeno con l'utilizzo di trappole, controllate almeno ogni quattro settimane, anche immediatamente prima dello spostamento;</p> <p style="padding-left: 40px;">o</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

▼ M2

Piante, prodotti vegetali o altri oggetti	Codice NC	Paesi terzi di origine	Misure
			<p>3) sono state coltivate in un sito di produzione che è stato ritenuto indenne da <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> e <i>Fusarium euwallaceae</i> dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo; tale indennità è stata confermata, per <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i>, almeno con l'utilizzo di trappole, nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate almeno ogni quattro settimane; in caso di sospetto della presenza di uno dei due organismi nocivi nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei contro tali organismi nocivi per garantirne l'assenza; per <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> e <i>Fusarium euwallaceae</i> è stabilita una zona circostante di 1 km, monitorata in momenti opportuni, e qualora si rilevi la presenza di uno dei due organismi nocivi sulle piante ospiti, tali piante devono essere immediatamente estirpate e distrutte;</p> <p>iv) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante con un diametro uguale o superiore a 2 cm alla base del fusto sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale, compreso un campionamento distruttivo, per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, in particolare nei fusti e nelle foglie. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione devono essere tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %.</p> <p>b) Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <p>i) la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione»;</p> <p>ii) l'indicazione relativa a:</p> <p>— quale prescrizione di cui alla lettera a), punto iii), della presente voce è stata soddisfatta, e</p> <p>— il/i sito/i di produzione registrato/i.</p>
▼ <u>M4</u> Piante da impianto, fino a sette anni, con un diametro massimo di 25 cm, di <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48	Turchia	<p>a) Dichiarazione ufficiale che:</p> <p>i) le piante sono indenni da <i>Pochazia shantungensis</i>;</p> <p>ii) il sito di produzione è risultato indenne da <i>Pochazia shantungensis</i> nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall'inizio del ciclo di produzione delle piante; e</p>

▼ **M4**

Piante, prodotti vegetali o altri oggetti	Codice NC	Paesi terzi di origine	Misure
			<p>iii) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Pochazia shantungensis</i>, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %;</p> <p>b) sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,</p> <p>i) la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213»;</p> <p>ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.</p>